



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.04.2004
COM(2004) 352 definitivo

2003/0109 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di**

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle
organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini**

**CHE MODIFICA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di**

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle
organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sui due emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. ANTEFATTI

La proposta è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2003) 279 def. - 2003/0109 (COD)) il 2 giugno 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere il 10 dicembre 2003.

Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 20 novembre 2003.

La Commissione, in base agli emendamenti del Parlamento europeo da essa accettati, ha presentato al Consiglio una proposta modificata il 16 gennaio 2004. La proposta modificata accetta 12 emendamenti (di cui uno parzialmente) e ne respinge 8. La Commissione ha accettato tutti gli emendamenti che contribuiscono ad una maggiore chiarezza.

Gli emendamenti respinti riguardano principalmente l'aumento del massimale per il cofinanziamento della Lobby europea delle donne al 90% in luogo dell'80% che riflette la situazione attuale; la prolungazione della durata del programma fino al 2008, non in linea con la dichiarazione congiunta emersa dall'incontro a tre del 24 novembre 2003; l'introduzione di una procedura di valutazione del programma più complessa, sproporzionata rispetto alla dotazione e alla durata dello stesso.

La posizione comune del Consiglio è stata approvata il 6 febbraio 2004. La proposta è stata esaminata dal gruppo "Affari sociali" e il comitato di bilancio ne ha analizzato gli aspetti finanziari.

La posizione comune accetta i principali obiettivi della proposta della Commissione e vari emendamenti del Parlamento europeo. Per quanto riguarda la durata del programma e

l'importo globale da assegnare, la posizione comune rispetta l'accordo raggiunto tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio nell'incontro a tre del 24 novembre 2003.

La Commissione accetta la posizione comune proposta dal Consiglio (comunicazione del 9 febbraio 2004 (COM (2004) 100 def.) purché vi venga inserita la clausola transitoria discussa nella riunione di conciliazione finanziaria del 24 novembre 2003. La Commissione è stata invitata a prendere tutti i provvedimenti preliminari per poter eseguire il bilancio subito dopo l'approvazione degli atti di base. Qualora l'approvazione non avvenisse prima del 2004 sarà necessario aggiungere agli atti di base clausole transitorie relative al periodo che precede tale approvazione per consentire, in via eccezionale, la firma delle convenzioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario entro il 30 giugno 2004.

Conformemente alla riunione di conciliazione del 24 novembre 2003, il 25 febbraio 2004 la Commissione ha trasmesso i testi per le clausole transitorie, che sono stati proposti come emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune (clausole analoghe sono state inserite nelle decisioni relative agli altri programmi del pacchetto). Il 30 marzo 2004 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura i due suddetti emendamenti alla posizione comune.

Il presente parere contiene la posizione della Commissione in relazione agli emendamenti del Parlamento europeo, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Oggetto di questa proposta di decisione, adottata dalla Commissione il 27 maggio 2003, è fornire una base giuridica per l'erogazione di sovvenzioni alle organizzazioni che operano a livello europeo nel campo della parità tra uomini e donne nel 2004 e nel 2005.

Tale decisione è resa necessaria dalla nuova struttura che il bilancio preventivo della Commissione assumerà a partire dal 2004 per effetto del nuovo regolamento finanziario. In conseguenza di ciò infatti le due linee di bilancio attualmente interessate, vale a dire A-3037 per la Lobby europea delle donne e A-3046 per le altre organizzazioni operanti nel campo della parità uomo-donna, diventeranno linee di bilancio per settore d'attività, per le quali è richiesto un atto di base.

Sempre il 27 maggio 2003 la Commissione ha adottato sei altre proposte di decisione nell'intento di corredare di uno specifico atto di base a partire dal 2004 le sovvenzioni attualmente accordate in base a stanziamenti amministrativi iscritti nella Parte A così da riunirle per settore d'attività. Una comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio del 27 maggio 2003 (COM(2003) 274 def.) spiega l'impostazione generale e comune seguita per l'insieme delle proposte di decisioni che rientrano in questa iniziativa.

In tale contesto la Commissione ha quindi adottato il 27 maggio 2003 la proposta di decisione che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini. La base giuridica specifica è l'articolo 13, paragrafo 2 del trattato CE, che prescrive la procedura di codecisione

Il quadro finanziario per l'attuazione del programma per il periodo 2004-2005 ammonterà a 2,2 milioni di euro (750 000 euro per la Lobby europea delle donne per il periodo 2004-2005 e 350 000 euro all'anno per le altre organizzazioni).

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

4.1 Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione accetta i due emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Tali emendamenti si allineano alle decisioni prese alla riunione di conciliazione finanziaria del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione tenutasi il 24 novembre 2003. Affinché la Commissione possa eseguire il bilancio 2004 subito dopo l'approvazione degli atti di base, nel corso della suddetta riunione è stato deciso di aggiungere agli atti di base clausole transitorie relative al periodo che precede tale approvazione per consentire, in via eccezionale, la firma delle convenzioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario entro il 30 giugno 2004.

4.1.1: Emendamento 1: considerando 15 bis (nuovo):

Riferimento alla dichiarazione interistituzionale del 24 novembre 2003 sugli atti di base per le sovvenzioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che prevede, in via del tutto eccezionale, che si introducano in questo programma clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilità delle spese.

4.1.2: Emendamento 2 : articolo 6 bis (nuovo):

Descrizione delle clausole transitorie in base alle quali per le sovvenzioni accordate nel 2004 si ammetterà che il periodo di ammissibilità delle spese abbia inizio il 1° gennaio 2004 purché le spese in questione non risultino anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla data in cui ha inizio l'esercizio finanziario del beneficiario.

Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima del 1° marzo può venir concessa un'esenzione dall'obbligo di firmare l'accordo relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario, disposto dall'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmati entro il 30 giugno 2004.

La Commissione accetta entrambi gli emendamenti per i motivi indicati al punto 4.1.

5. CONCLUSIONI

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del Trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.